

# Decreto Dirigenziale n. 131 del 22/09/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili

U.O.D. 6 - UOD Formazione professionale

# Oggetto dell'Atto:

REPERTORIO REGIONALE DEI TITOLI E DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI EX DELIBERAZIONE DI GR N.223 DEL 27.06.2014 - BURC N.44 DEL 30.06.2014 - SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO-SANITARI. APPROVAZIONE MISURE COMPENSATIVE PER IL PASSAGGIO DALLA QUALIFICAZIONE DI OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE - O.S.A. - ED EQUIPOLLENTI O.S.A. AD OPERATORI SOCIO-SANITARI - O.S.S..



## **IL DIRIGENTE**

## PREMESSO CHE (rif. comunitari)

- a. la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 2241/2004/CE relativa al Quadro comunitario unico per la trasparenza delle Qualifiche e delle Competenze (EUROPASS) finalizzato ad agevolare la mobilità in ambito europeo;
- b. la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n.2005/36/CE relativa al riconoscimento delle Qualifiche professionali;
- c. la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/962/CE relativa alle Competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- d. la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/C 111/01 sulla costituzione del "Quadro europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente" (EQF);
- e. la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/C 155/02 di istituzione del Sistema europeo di Crediti per l'Istruzione e la Formazione professionale (ECVET);
- f. la condizionalità ex ante "10.3 Apprendimento permanente" di cui all'Allegato XI del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sopra richiamato, prevede, per il FSE, tra i criteri di adempimento, "l'esistenza di un Quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'art. 165 TFUE", nonché l'impegno dell'Italia, in sede di Accordo di Partenariato 2014-2020, ad avviare l'attuazione del D.Lgs 13/13 attraverso la costituzione di un Quadro nazionale delle Qualificazioni e delle relative Competenze tecnico-professionali da intendersi riferimento unitario per tutti i sistemi della formazione professionale.

#### VISTI (rif. nazionali)

- a. il Decreto I.M. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) del 30 giugno 2015, GU n.166 del 20/07/2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle Qualificazioni regionali e delle relative Competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni professionali di cui all'art.8 del Decreto Legislativo 16 gennaio, n.13";
- b. il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n.13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli Apprendimenti non formali e informali e degli Standard minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle Competenze, a norma dell'art.4, commi 58 e 68 della Legge 92/2012" ed i seguenti atti approvati in data 20 dicembre 2012;
- c. l'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome Repertorio atti n.252/CSR del 20 dicembre 2012 sulla referenziazione del Sistema italiano delle Qualificazioni professionali al Quadro europeo delle Qualifiche per Apprendimento permanente (EQF) recepisce la Raccomandazione di cui al punto d. del PREMESSO sopra richiamato;
- d. la Legge 28 giugno 2012, n.92 e s.m.i. "Disposizioni in materia di Riforma del Mercato del Lavoro in una prospettiva di crescita" e, in particolare, l'art.4 dal comma 51 al comma 68;

- e. la Legge 8 gennaio 2002, n.1 (in G.U. 10/01/2002, n. 8), all'art.1, comma 8, di conferma delle disposizioni dell'Accordo del 22 febbraio 2001 e disciplina, per l'Operatore Socio-Sanitario, della formazione complementare in assistenza sanitaria;
- f. l'Accordo 22 febbraio 2001 (rep. atti n.1161) tra il Ministero della Sanità, il Ministero per la solidarietà sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di sostituzione delle vecchie figure del Personale sanitario ausiliario ex D.P.R. 27 marzo 1969 n.128 "Ordinamento interno dei Servizi ospedalieri";
- g. la Legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del Sistema integrato di Interventi e Servizi sociali";
- h. la Legge 21 dicembre 1978, n.845 "Legge quadro in materia di Formazione professionale".

#### VISTI (rif. regionali)

- a. la Deliberazione di G.R. n.808 del 23 dicembre 2015 "D.G.R. 223/2014 Riforma del Sistema della Formazione Professionale Approvazione Standard formativi e ulteriori disposizioni per l'autorizzazione, la gestione e la vigilanza delle attività di Formazione Professionale "Autofinanziata"";
- b. la Deliberazione di G.R. n.223 del 27 giugno 2014 "Approvazione degli Indirizzi sul Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione" da intendersi istitutiva del Repertorio regionale dei Titoli e delle Qualificazioni ai sensi del disposto del D.Lgs 13/13 sopra richiamato;
- c. il Decreto Dirigenziale n.80 del 11 marzo 2014 "Linee Guida per l'attuazione dei Corsi per Operatori Socio Sanitari (O.S.S. e O.S.S.S.)";
- d. la Deliberazione di G.R. n.363 del 09 settembre 2013 "Approvazione di percorsi formativi integrazione Delibera di G.R. n.45 del 21/01/2005 e ss.mm.ii.";
- e. la Deliberazione di G.R. n.60 del 07 marzo 2013 di integrazione della D.G.R. n.45 del 21 gennaio 2005
  "Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati Indirizzi operativi per i Percorsi di Formazione Professionale Autofinanziati";
- f. la Deliberazione di G.R. n.315 del 21 giugno 2011 di approvazione delle "Nuove disposizioni per l'autorizzazione e la vigilanza delle attività di formazione professionale autofinanziata";
- g. la Deliberazione di G.R. n.1849 del 18 dicembre 2009 di approvazione del "Regolamento Attuativo di cui all'art. 54 comma 1 lett. B) della L.R. n. 14/2009";
- h. la Legge Regionale n.14 del 18 novembre 2009 "Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro" di avvio alla Riforma regionale del sistema di istruzione, formazione e lavoro in una logica di integrazione tra gli stessi ed in coerenza alle Direttive comunitarie sul tema;
- i. la Deliberazione di G.R. n.45 del 21 gennaio 2005 di approvazione degli "Indirizzi operativi per i percorsi di formazione professionale autofinanziati" in coerenza con i criteri stabiliti dalla L.R. 28 marzo 1987, n. 19;
- j. la Deliberazione di G.R. n.2843 dell'8 ottobre 2003 "Approvazione delle figure professionali sociali della Regione Campania", di approvazione del Dossier completo delle Professioni sociali tra cui la Qualificazione di Operatore Socio-Assistenziale e Operatore Socio-Sanitario;



- k. la Deliberazione di G.R. n.3956 del 7 agosto 2001 di recepimento dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 22 febbraio 2001, ove si stabilisce altresì l'avvio della formazione degli Operatori Socio-Sanitari ai sensi del citato Accordo del 22 febbraio 2001 sancito tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;
- I. la Legge Regionale n.19 del 28 marzo 1987 "Percorsi di formazione professionale autofinanziati".

#### PRESO ATTO che

- a. in sede di Accordo Stato Regioni del 27/07/2011 venivano definitivamente consolidati i Settori Economico Professionali (SEP) di riferimento per la collocazione dei Titoli e Qualificazioni da inserire nei Repertori delle singole Regioni/Province Autonome;
- b. in fase propedeutica alla convocazione della Sub-Commissione, con specifico riferimento al SEP n.21 "Servizi Socio-Sanitari", la proposta O.S.A. ed equipollenti O.S.A. da parte di *A.R.La.S.* in funzione di Assistenza tecnica alla scrivente considerato lo stato dell'arte del Mercato del Lavoro correlato, si confermava in larga parte omogenea nei contenuti tecnico-professionali a quella di O.S.S.;
- c. posta la parziale omogeneità al profilo O.S.S., frutto di approfondita normazione su scala nazionale, si poneva in essere il confronto del Gruppo Tecnico Repertorio (GTR) regionale campano in sede di Sub-Commissioni del 11 e 16 febbraio 2016 opportunamente convocate (rif. prott. nn. 0073540 e 0101709 del 03 e 12 febbraio 2016) nell'ambito del SEP specifico di riferimento;
- d. a valle del confronto di merito, i soggetti convenuti rientranti nel GTR regionale, condividevano la necessità di porre in Repertorio regionale esclusivamente la figura di O.S.S. senza tuttavia tralasciare la possibilità di garantire ai soggetti in possesso della Qualificazione O.S.A. ed equipollenti O.S.A. di maturare un accrescimento dell'esperienza professionale pregressa mediante il riconoscimento di crediti formativi per l'accesso alla specifica competenza della figura professionale di O.S.S..

## **CONSIDERATO** che

- a. ai sensi del combinato disposto ex artt. 6 e 10, lett. b. dell'Allegato A alla D.G.R. 314/2016, in caso di omogeneità dei contenuti da trattarsi, è definita l'opportunità, nel contesto della formazione professionale, del riconoscimento del "credito di frequenza" da intendersi quale dispensa di segmenti di percorso formativo e da articolarsi obbligatoriamente in Unità Formative a natura capitalizzabile, poste in rapporto1:1 con le relative Unità di Competenza costituenti il profilo professionale oggetto di Qualificazione;
- b. la parziale omogeneità delle Competenze Tecnico-Professionali richieste alle figure professionali O.S.A. ed equipollenti O.S.A. rispetto alla figura di O.S.S., colloca i casi di specie nelle ipotesi previste dal disposto normativo sopra richiamato;
- c. dalle analisi e approfondimenti posti in essere e dal confronto tenutosi con i componenti del GTR regionale con riferimento al *gap* di Competenze da colmare, è condivisa l'attivazione di un percorso integrativo di 500 ore per il rilascio della Qualificazione di O.S.S. ai soli soggetti in possesso della Attestazione di Qualifica di O.S.A. ed equipollenti O.S.A. riconosciute da Regione Campania.

## **RILEVATO** che

a. l'attivazione di misure compensative è da intendersi necessaria al presidio delle Competenze Tecnico-Professionali specifiche della Qualificazione O.S.S. nella logica già adottata dal D.D. 80/2014 rispettando il riparto di una quota percentuale per ognuna delle prime tre (3) Unità di Competenza Tecnico-Professionali della Qualificazione di O.S.S. al fine di garantire l'erogazione della totalità delle conoscenze e abilità/capacità di cui alla quarta Unità di Competenza Tecnico-Professionale della Qualificazione di O.S.S.;

- b. per quanto sopra esplicitato, occorre porre in essere un percorso formativo i cui standard in termini di monte ore siano pari ad un complessivo di 500 ore da ripartirsi, nel rispetto del peso percentuale del 45% (tirocinio) e 55% (aula teorica e laboratoriale) attribuito alla Qualificazione di O.S.S. 1000 ore, cui corrispondono 225 ore di tirocinio e 275 ore di aula (teorica e laboratoriale), queste ultime ripartite in:
  - 45 ore per Unità di Competenza Tecnico-Professionale n.1,
  - 45 ore per Unità di Competenza Tecnico-Professionale n.2,
  - 45 ore per Unità di Competenza Tecnico-Professionale n.3,
  - 140 ore per l'ultima Unità di Competenza Tecnico-Professionale n.4,
- c. nel rispetto della relazione univoca (1:1) Unità Formativa ed Unità di Competenza Tecnico-Professionale, l'impianto didattico sarà composto da quattro (4) Unità Formative utili alla erogazione della didattica prevista per il trasferimento delle Unità di Competenza Tecnico-Professionali di cui al sopra richiamato punto b.;
- d. al fine del riconoscimento della riqualificazione da O.S.A. ed equipollenti O.S.A. in O.S.S, l'Agenzia formativa è tenuta a far rispettare al soggetto in formazione il monte ore massimo del 10% di assenze già previsto dalla disciplina normativa vigente, al di sopra del quale il soggetto sarà escluso dal percorso formativo in svolgimento. In caso di assenze superiori al 10%, il percorso formativo si considera interrotto dall'allievo e, la sua eventuale ripresa, nel percorso formativo successivo, ed il riconoscimento delle ore già svolte, avviene ad opera dell'Agenzia formativa, previa autorizzazione della Regione Campania UOD Formazione Professionale Codice 06-11-54.

## RILEVATO altresì che

- a. le Agenzie formative accreditate su territorio campano ed autorizzate allo svolgimento del percorso formativo di O.S.S. 1000 ore, potranno procedere *in itinere* all'inserimento degli O.S.A. ed equipollenti O.S.A. da riqualificare a partire dal compimento della 275esima ora (50% della fase d'aula teorica e laboratoriale) per la effettuazione delle restanti 275 ore previste a compensazione;
- b. le Agenzie formative accreditate su territorio campano possono altresì erogare, se autorizzate, lo svolgimento del solo percorso formativo di riqualificazione da O.S.A. ed equipollenti O.S.A. a O.S.S. per l'ammontare di 500 ore;
- c. per quanto previsto ai sopra richiamati punti a. e b., il numero complessivo dei corsisti ammessi a frequentare il percorso formativo non potrà superare le venti (20) unità.

## RITENUTO pertanto di

- a. dovere procedere nell'ambito del Settore Economico Professionale n.21 "Servizi Socio-Sanitari" di cui all'Accordo Stato-Regioni del 27/07/2011 alla attivazione di Misure compensative pari a 500 ore ripartite in 275 ore d'aula (teoria laboratorio) e 225 ore di tirocinio utili al passaggio da O.S.A. ed equipollenti O.S.A. a O.S.S., riservato ai soli soggetti in possesso del titolo riconosciuto da Regione Campania;
- b. potere approvare, in fase di erogazione del percorso formativo volto alla Qualificazione di O.S.S. 1000 ore e nel rispetto del massimale di venti (20) unità per percorso formativo/edizione, il subentro degli O.S.A. ed equipollenti O.S.A. a partire dal compimento della 275esima ora per la effettuazione delle restanti 275 ore previste per la fase d'aula (teoria laboratorio) e le 225 ore di tirocinio;
- c. potere stabilire nel 10% il monte ore massimo di assenze al di sopra del quale il soggetto in formazione



sarà escluso dal percorso formativo *in itinere*. In caso di assenze superiori al 10%, il percorso formativo si considera interrotto dall'allievo e, la sua eventuale ripresa, nel percorso formativo successivo, ed il riconoscimento delle ore già svolte, avviene ad opera dell'Agenzia formativa, previa autorizzazione della Regione Campania - UOD Formazione Professionale – Codice 06-11-54;

- d. dovere approvare un impianto didattico di quattro (4) Unità Formative utili al trasferimento delle Unità di Competenza Tecnico-Professionali nel rispetto della relazione univoca sancita in D.G.R. 808/2015;
- e. approvare il riparto del monte ore d'aula (teoria laboratorio) come di seguito:
  - 45 ore per Unità di Competenza Tecnico-Professionale n.1,
  - 45 ore per Unità di Competenza Tecnico-Professionale n.2,
  - 45 ore per Unità di Competenza Tecnico-Professionale n.3,
  - 140 ore per l'ultima Unità di Competenza Tecnico-Professionale n.4.

#### DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate di:

- 1. procedere nell'ambito del Settore Economico Professionale n.21 "Servizi Socio-Sanitari" di cui all'Accordo Stato-Regioni del 27/07/2011 alla attivazione di Misure compensative pari a 500 ore ripartite in 275 ore d'aula (teoria laboratorio) e 225 ore di tirocinio utili al passaggio da O.S.A. ed equipollenti O.S.A. a O.S.S., riservato ai soli soggetti in possesso del titolo riconosciuto da Regione Campania;
- approvare, in fase di erogazione del percorso formativo volto alla Qualificazione di O.S.S. 1000 ore e nel rispetto del massimale di venti (20) unità per percorso formativo/edizione, il subentro degli O.S.A. ed equipollenti O.S.A. a partire dal compimento della 275esima ora per la effettuazione delle restanti 275 ore previste per la fase d'aula (teoria – laboratorio) e le 225 ore di tirocinio;
- 3. stabilire nel 10% il monte ore massimo di assenze al di sopra del quale il soggetto in formazione sarà escluso dal percorso formativo in itinere. In caso di assenze superiori al 10%, il percorso formativo si considera interrotto dall'allievo e, la sua eventuale ripresa, nel percorso formativo successivo, ed il riconoscimento delle ore già svolte, avviene ad opera dell'Agenzia formativa, previa autorizzazione della Regione Campania UOD Formazione Professionale Codice 06-11-54;
- 4. approvare un impianto didattico di quattro (4) Unità Formative utili al trasferimento delle Unità di Competenza Tecnico-Professionali nel rispetto della relazione univoca sancita in D.G.R. 808/2015;
- 5. approvare il riparto del monte ore d'aula (teoria laboratorio) come di seguito:
  - 45 ore per Unità di Competenza Tecnico-Professionale n.1,
  - 45 ore per Unità di Competenza Tecnico-Professionale n.2,
  - 45 ore per Unità di Competenza Tecnico-Professionale n.3,
  - 140 ore per l'ultima Unità di Competenza Tecnico-Professionale n.4.
- 6. trasmettere il presente atto alla Direzione Generale 54-11-00, alla U.O.D. 54-11-04 per i controlli di competenza, all'Assessore al ramo, al Settore Stampa Documentazione e Informazione e al Bollettino Ufficiale Regione Campania per la pubblicazione.